

R. Corte di Cassazione

Controcorso

di Gallone Salvatore

contro: Vismara Angelo e Tirola Carolina in Romagnoli

Disposizione fissata alla 2.ª Sez. Civile

3 febbraio 1934 rinviato

Fissata la nuova disposizione

il 4 luglio 1934

Rinviato a nuovo rinvio

2 maggio 1935 = II.ª sezione

Roma, 6 gennaio 1939

Caro Baldarra,

Il rinvio Romara-Jaloue

è stato fissata avanti la 2<sup>a</sup> Sessione  
Civile, relatore Pelfiore, per  
l'indizione del 3 febbraio.

Più l'invito richiesto per  
la copia, in carta libera, del contratto  
rinvio. Piché io sono tu il testo  
non posso fare la copia per  
la Procura Generale, e propriamente  
le copie per i consiglieri.

Mandarele presto, insieme  
all'avviso richiesto, perché possa  
depositarle.

Saluti cordiali e buon anno.

tu aff.

Posigoni 1914

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. proc. MARIA CALDARA  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "  
MILANO (114) - TELEF. 50-653

Raccomandata

MILANO, 13 Luglio 1933

Gallone = Vistara

A S.E. l'On. ~~AVV.~~ SIVANO BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà 4

Caro Bonomi,

In plico a parte (raccomandata per espresso) ti mando il controricorso di cui ti ho parlato e il fascicolo degli atti e documenti da depositare. Insieme il termine (per modo di dire) scade col 26 corr.; ma è meglio anticipare. Trattengo ancora il ricorso e la sentenza, che possono occorrermi qui per una ulteriore procedura possessoria. Qui ti accludo per primo fondo un assegno circolare di L.250 sul Credito Italiano in data odierna al mio ordine e con girata piena a te.

Con i più cordiali saluti, =

*Atto affro  
Nanni*

*Risposto il 17 luglio 1933  
dando atto d'aver ricevuto L. 250*

20.90

1918

22 LUG. 1993 Anno XI 93

N. 386 L

Il Sig. Avv.

Bonomi

ha pagato.

L.

870

per diritto di chiamata nella causa  
tra

Gullone  
Vissara

L'Ufficiale Giudiziario



17 luglio

Barca a bollo F 15  
per autenticare  
la firma del Galloni

21 luglio

Notificato il contrario corso  
all'avversario —

L 4 1

Deposito contrario

Depositato il  
22 luglio 1939

L 29 1

~~Handwritten scribble~~

~~at a~~

~~Horizontal line~~

~~18~~

~~Handwritten scribble~~

~~Horizontal line~~

Handwritten text in cursive script, including the word "Commence" and other illegible words, overlaid on a background of faint blue horizontal lines and a repeating watermark "ASSR".

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. proc. MARIA CALDARA  
VIA PRIVATA SIRACUSA. 3  
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "  
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO 18 Dicembre 1933

Gallone = Vismara

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N° 4

Caro Bonomi,

non si sa ancora nulla del Ricorso in Cassazione in questa causa? Rilevo dall'incarto che il nostro controricorso venne notificato nel Luglio u.s.= Perciò a quest'ora credo che si sarà provveduto per la fissazione d'udienza.

Ti sarò grato se, con tuo comodo, ti informerai e mi riferirai.

Con i più cordiali saluti e auguri

46 a/15  
Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. proc. MARIA CALDARA  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
" " (GIÀ CURTATONE, S-A) " "  
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO.....8 gennaio 1934.....

GALLONE = VISMARA =:

A S.E. l'On. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

-----  
piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

In risposta alla Tua del 6 corrente,  
mi affretto a rimandarti l'avviso della Cancelleria e  
una copia semplice del Controricorso, che trovo disponi=  
bile nel fascicolo. Al più presto Ti manderò le dieci  
copie ( o di più?) occorrenti per i Consiglieri.

Ti ringrazio e Ti contraccambio auguri e saluti  
cordiali.

*Emilio Caldara*  
*St. Caldara*

INDICAZIONI DI URGENZA

N. 134 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

2. 50 (Telegr. 1932) (RT)

UFFICIO TELEGRAFICO  
DI  
ROMA

AVOCATO BONOMI PIAZZA LIBERTA 4 ROMA

ROMA

+C4D

Il Governo non assume alcuna res. conseguenza del  
Le tasse riscosse in caso per errore a rifiuto o irrispettibilità del destinatario devono essere completate dal mittente  
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna

Ricevuto il 3 LUG. 1930 ore 103  
Da circuito N. Squagliari



Le tariffe si trovano sui mercati corrispondenti al tempo postale dell'Europa centrale, e sui telegrammi interni e con vari paesi sono di seguito da una stazione all'altra.  
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero rappresenta il luogo d'origine rappresenta quello del telegramma. Il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	ROMA						

+ 1129 = MILANO 42/42 18 3/7 1110

CONCORDATO CON ESCOBEDO RINVIO PREBOTI PRESENTARTI UDIENZA D'ANNI BALLONE  
VISMARA SALUTI - CALDARA

**FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA.**

II Istituto Civile

Luoghi

Presidente: G. G. Petrone

Relatore: Belgiore

Consiglieri:  
Cioffi  
Ferra  
Tomassi  
Mattei  
Meale  
Russo.

P. M. Varcasia.

La causa porta nell'ordine il n. 2.

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. proc. MARIA CALDARA  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
" " (GIÀ CURTATONE, S-A) " "  
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO 4 giugno 1934

GALLONE = VISMARA =:

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

-----  
piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

non ho più avuto notizie di questo ricorso in Cassazione che, per malattia del Consigliere relatore, venne rinviato dall'udienza del 3 febbraio u. s. Puoi informartene ed informarmi?

Cordiali ringraziamenti e saluti

*Il  
Vanni*

*Sezione II° Civile  
+ luglio 1934*

2<sup>a</sup> causa

avversario  
Coccolato

Molitoro Helphore

G. G. Petrone

Luigi

Sette

Carriani

Matteo

Meale

Rossa

P. M.

Parcasia

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. proc. MARIA CALDARA  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "  
MILANO (114) - TELEF. 50-653

2° sezione Civile

MILANO 10 gennaio 1935

3 febbraio 1934 (rinvio)  
4 luglio 1934 (rinvio)  
nuovo

GALLONE = VISMARA. -

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

dopo il rinvio di questa causa dall'udienza del 4 luglio u.s. avanti la Sezione II.<sup>a</sup> civile della Cassazione non ho più saputo nulla. Non è ancora stata fissata l'udienza? Ora devo domandarlo, perchè sono cadute le speranze che si avevano in un possibile componimento.

Il 22 e il 23 corr. sarò a Roma, e cercherò di vederti.

Con i più cordiali saluti.

*Emilio Caldara*  
*Maria Caldara*

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. proc. MARIA CALDARA  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
.. .. (GIÀ CURTATONE, S-A) .. ..  
MILANO (114) - TELEF. 50-653

Raccomandata e manoscritti

MILANO.....10 Gennaio 1934.....

Gallone = Vismara

A.S.E. l'On. Avv. IVANOE BONGHI

ROMA

Piazza della Libertà N°4

Eccoti N° II copie del controricorso, come  
tuo desiderio .

Così ne rimane una anche per il tuo fascico-  
lo.

Con i più cordiali saluti

*to eff*  
*to eff*

Roma, 9 aprile 1935

Caro Baldaro,

Il ricorso Pisnara  
contro Galone è stato devoto  
per il 9 maggio alla 2<sup>a</sup> Sezione  
Civile.

Perché a disinterlo? Avvertimi!

Oggi mi è giunto l'avviso  
del rigetto del ricorso Gestioni  
Culturali contro il Comune di  
Belluno. Nei 20 giorni successivi  
si deve registrare la sentenza.

Per il ~~ricorso~~ contro ricorso Galone  
mi si chiede una copia. La verità  
me ho depositate 10 alla prima  
chiamata. Mi restava una  
copia sola e la mando alla

Pro cura Generalis. A me, del  
resto non serve, se verri  
tu a discentere.

Subt. cordial.

CONTRO-RICORSO

\*\*\*\*\*

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA  
in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza  
della Libertà n. 4 - presso l'on. avv. Ivano Bonomi e da  
questi assistito e difeso insieme all'avv. Emilio Caldara  
di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VIGNARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI,  
elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv. Gennaro  
Escobedo, via C. Diotima n. 10.

°°

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti  
espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono  
così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo  
i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vignara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in Via Ponte Vetere
- " n. 4. Sosteneva il ricorrente che il Vignara il
- " 20 settembre 1930 aveva cominciato a costruire un

" passaggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio  
" comune sul quale non aveva il diritto di passaggio.  
" Il Pretore, eseguito un sopralluogo e constatato che  
" al cavedio, all'altezza del 3° piano, era stato demolito  
" il davanzale con il parapetto di una finestra con  
" l'evidente scopo di trasformarlo in porta di passaggio  
" e che la parete del cavedio verso scala era chiusa da  
" un'impedante di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione  
" di L.600 da parte della Zorzan & C.lli, cauzione che  
" veniva regolarmente prestata. Con altro ricorso del  
" 23 ottobre 1930, notificato tanto al Vismara quanto a  
" Pirola Carolina Romagnoli, la Zorzan, lamentando che  
" in pendenza delle cause per denuncia di nuova opera  
" iniziata contro la Pirola Romagnoli era stata da que-  
" sta costruita il pavimento di un passaggio nello stes-  
" so cavedio in prosecuzione delle opere iniziate dal  
" Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione  
" delle opere eseguite da entrambi i convenuti in tra-  
" sgressione del primo provvedimento. Disposto ed ese-  
" guito altro sopralluogo, il Pretore, ravvisando opportu-  
" no una più ampia istruttoria, rimetteva le parti davan-  
" ti a sè e poi con distinte sentenze dichiarava impro-  
" cedibile la domanda nei confronti della Pirola ed inam-  
" missibile l'altra contro il Vismara, ritenendo operativa  
" una clausola compromissoria stipulata tra le parti per  
" far risolvere la questione circa il diritto di passa-  
" gio sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tri-  
" bunale considerava che quest'ultima aveva presentato  
" istanza per la demolizione delle opere che sosteneva

" eseguite ad onta del divieto, in applicazione dell'ultimo  
" capoverso dell'art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di  
" provvedimento demandato al Pretore nella fase prelimi-  
" nare e provvisoria dell'azione di manomissione, non era  
" operativa la clausola compromissoria che riguardava  
" esclusivamente il petitorio, che quindi male aveva  
" fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente. Con  
" sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riunite  
" le due cause, in riforma delle gravate pronunzie,  
" rinviava gli atti per l'ulteriore corso al primo Giu-  
" dice, ammettendo delle prove testimoniali dedotte dal-  
" l'appellante a migliore conforto del suo assunto.  
" Il Pretore, esperite le disposte inchieste orali, faceva  
" diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava  
" al Vismara ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in  
" pristino delle cose così come si trovavano al mattino  
" del 20 settembre 1930, entro un mese dalla notifica della  
" sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, con-  
" dannando i convenuti in solido alle spese del giudizio  
" liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito  
" del parere della Commissione Reale. Avverso la sentenza  
" Pretorile che porta la data del 7 luglio 1932, notificata  
" a cura della Morzan, appellavano con distinti atti il  
" Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali, ritenendo che il  
" primo Giudice avesse errato nella valutazione delle prove  
" ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in  
" luogo e vece del Pretore, venissero assolti dalle propo-  
" ste domande di demolizione. I due gravami venivano con-  
" sensualmente riuniti e nell'udienza di spedizione del

" Il 12 corrente i procuratori delle parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epigrafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del dibattito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sign. Visconti e Pirola Romagnoli, dopo avere pensato novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

#### IN DIRITTO.-

Sul 1° mezzo .- La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproducono per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è necessaria altra istruttoria al riguardo; per cui non è il caso di disporre nuovo accapso, dopo i primi due che già sono stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento sup-

" plattorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto dirette a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciata dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo .- E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la verità che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi né della conferma in pieno né dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da devolersi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, leggittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricorrono entro un " vincolo ", e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della devoluzione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo al caso all'esito finale della controversia.

°°°

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi dedotti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell. Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vismara Angelo e Pirola Carolina in Ronagnoli

con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI - Uff.giudiz.Conco  
contro la sentenza 20 - 26 gennaio 1933 -XI- del R° Tribunale  
di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

f.to AVV. ENILIO CALDARA

CONTRO-RICORSO

\*\*\*\*\*

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on. avv. Ivano Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'avv. Eraldo Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv. Gennaro Escobedo, via G. Macotera N°.10.

°°

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in Via Ponte Vetero
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il
- " 20 settembre 1930 aveva cominciato a costruire un

" eseguite ad onta del divieto, in applicazione dell'ultimo  
" capoverso dell'art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di  
" provvedimento demandato al Pretore nella fase prelimi-  
" nare e provvisoria dell'azione di nunciazione, non era  
" operativa la clausola compromissoria che riguardava  
" esclusivamente il petitorio, che quindi male aveva  
" fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente. Con  
" sentenza partente del 26 giugno - 13 luglio 1931, riu-  
" nite le due cause, in riforma delle gravate pronunzie,  
" rinviava gli atti per l'ulteriore corso al primo Giu-  
" dice, aspettando delle prove testimoniali dedotte dal-  
" l'appellante a migliore conforto del suo assunto.  
" Il Pretore, esperite la disposta inchiesta orale, faceva  
" diritto alla proposta istanzata, per l'effetto, ordinava  
" al Vismara ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in  
" pristino delle cose così come si trovavano al mattino  
" del 20 settembre 1930, entro un mese dalla notifica del-  
" la sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, con-  
" demando i convenuti in solido alle spese del giudizio  
" liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito  
" del parere della Commissione Reale. Avverso la sentenza  
" Pretorile che porta la data del 7 luglio 1932, notificata  
" a cura della Zorzan, appellavano con distinti atti il  
" Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali, ritenendo che il  
" primo Giudice avesse errato nella valutazione delle prove  
" ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in  
" luogo e vece del Pretore, venissero assolti dalla propo-  
" sta domanda di demolizione. I due gravami venivano con-  
" sensualmente riuniti e nell'udienza di spedizione del

" 12 corrente i procuratori delle parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epigrafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del dibattito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato novant'anni precisi, hanno credito di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

#### IN DIRITTO.-

Sul 1° mezzo .- La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente ; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto ?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduzione per ripristinare la verità : " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate " le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la " disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è " necessaria altra istruttoria al riguardo ; per cui non è il " caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono " stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento sup-

" plettorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto dirette a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciata dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo .- E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, le- " gittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisio- " ne finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricamano entro un " vincolo " , e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo al cune all'esito finale della controversia.

o°

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi dedotti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell.ma Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Visnara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli

con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI - Uff. giudiz. Conc.  
contro la sentenza 20 - 26 gennaio 1933 -XI- del R<sup>o</sup>. Tribunale  
di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

f.to AVV. EMILIO CALDARO

AVANTI l'Sec.ma R.CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO  
ROMA

CONTRO-RICORSO

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza delle Libertà N°.4 - presso l'on. vv. Iv. nos. Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'Avv. Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'Avv. Gennaro Scobedo, via G. Nicotera N°.10.

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente:

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il 20
- " settembre 1930 aveva cominciato a costruire un pas-

" saggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio comune sul  
" quale non aveva il diritto di passaggio. Il Pretore, eseguito  
" un sopralluogo e constatato che il cavedio, all'altezza del 3°  
" piano, era stato demolito il davanzale con il parapetto di  
" una finestra con l'evidente scopo di trasformarlo in porta  
" di passaggio e che la parete del cavedio verso scala era  
" chiusa da un'impennata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione di  
" L.600 da parte della Zorzan Gallone, cauzione che veniva regolarmente  
" prestata. Con altro ricorso del 23 ottobre 1930,  
" notificato tanto al Vismara quanto a Pirola Carolina Romagnoli,  
" la Zorzan, lamentando che in pendenza della causa per  
" denuncia di nuova opera iniziata contro la Pirola Romagnoli  
" era stata da questa costruito il pavimento di un passaggio  
" nello stesso cavedio in prosecuzione delle opere iniziate  
" dal Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione delle  
" opere eseguite da entrambi i convenuti in trasgressione del  
" primo provvedimento. Disposto ed eseguito altro sopralluogo,  
" il Pretore, ravvisando opportuno una più ampia istruttoria,  
" rimetteva le parti davanti a sè e poi con distinte sentenze  
" dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della Pirola  
" ed inammissibile l'altro contro il Vismara, ritenendo  
" operativa una clausola compromissoria stipulata tra le parti  
" per far risolvere la questione circa il diritto di passaggio  
" sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tribunale  
" considerava che quest'ultima aveva presentato istanza  
" per la demolizione delle opere che sosteneva eseguite ad  
"onta del divieto, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'  
" l'Art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di provvedimento  
" demandato al Pretore nella fase preliminare e provvisoria

" dell'azione di nunciazione, non era operativa la clausola come  
" promissoria che riguardava esclusivamente il petitorio, che quin-  
" di male aveva fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente.  
" Con sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riunite le  
" due cause, in riforma delle gravate pronunzie, rinviava gli atti  
" per l'ulteriore corso al primo Giudice, ammettendo delle prove  
" testimoniali dedotte dall'appellante a migliore conforto del suo  
" assunto. Il Pretore, esperita la disposta inchiesta orale, faceva  
" diritto alla proposta istanza e, per l'affetto, ordinava al Vismara  
" ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in pristino delle cose co-  
" si come si trovavano al mattino del 20 settembre 1930, entro un  
" mese dalla notifica della sentenza, dichiarata provvisoriamente  
" esecutiva, condannando i convenuti in solido alle spese del giu-  
" dizio liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tantepel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito del parere  
" della Commissione Reale. Avverso la sentenza Pretorile che porta  
" la data del 7 luglio 1932, notificata a cura della Zorzan, appella-  
" vano con distinti atti il Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali,  
" ritenendo che il primo Giudice avesse errato nella valutazione  
" delle prove ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in luogo  
" e vece del Pretore, venissero assolti dalla proposta domanda di  
" demolizione. I due gravami venivano consensualmente riuniti e  
" nell'udienza di spedizione del 12 corrente i procuratori delle  
" parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epi-  
" grafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del di-  
battito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva  
in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato

novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

IN DIRITTO .-

Sul 1° mezzo. - La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere ... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è necessaria altra istruttoria al riguardo; per cui non è il caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento suppletorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto diretta a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo. - E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice

ce che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitrarietà inosservanza, legittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricomano entro un " vincolo ", e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in disprezzo dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo alcuno all'esito finale della controversia.

o°o

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi debiti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell. Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vismara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI- Uff. giudiz. Conca contro la sentenza 20-26 gennaio 1933 -XI- del R. Tribunale di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

f.to AVV. EMILIO CALDARA

AVANTI l'Ecc.ma R.CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA

CONTRO-RICORSO  
=====

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on. avv. Ivanoe Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'Avv. Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv. Genaro Escobedo, via G. Nicotera N°.10.

°°

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il 20
- " settembre 1930 aveva cominciato a costruire un pas-

" saggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio comune sul  
" quale non aveva il diritto di passaggio. Il Pretore, eseguito  
" un sopralluogo e constatato che al cavedio, all'altezza del 3°  
" piano, era stato demolito il davanzale con il parapetto di  
" una finestra con l'evidente scopo di trasformarlo in porta  
" di passaggio e che la parete del cavedio verso scala era  
" chiusa da un'impennata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione di  
" L.600 da parte della Zorzan Gallone, cauzione che veniva regolarmente  
" prestata. Con altro ricorso del 23 ottobre 1930,  
" notificato tanto al Vismara quanto a Pirola Carolina Romagnoli,  
" la Zorzan, lamentando che in pendenza della causa per  
" denuncia di nuova opera iniziata contro la Pirola Romagnoli  
" era stata da questa costruito il pavimento di un passaggio  
" nello stesso cavedio in prosecuzione delle opere iniziate  
" dal Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione delle  
" opere eseguite da entrambi, i convenuti in trasgressione del  
" primo provvedimento. Disposto ed eseguito altro sopralluogo,  
" il Pretore, ravvisando opportuno una più ampia istruttoria,  
" rimetteva le parti davanti a sè e poi con distinte sentenze  
" dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della Pirola  
" ed inammissibile l'altro contro il Vismara, ritenendo  
" operativa una clausola compromissoria stipulata tra le parti  
" per far risolvere la questione circa il diritto di passaggio  
" sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tribunale  
" considerava che quest'ultima aveva presentato istanza  
" per la demolizione delle opere che sosteneva eseguite ad  
"onta del divieto, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'  
" Art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di provvedimento  
" demandato al Pretore nella fase preliminare e provvisoria

" dell'azione di manciatione, non era operativa la clausola com-  
 " promissoria che riguardava esclusivamente il petitorio, che quin-  
 " di male aveva fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente.  
 " Con sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riunite le  
 " due cause, in riforma delle gravate pronunzie, rinviava gli atti  
 " per l'ulteriore corso al primo Giudice, ammettendo delle prove  
 " testimoniali dedotte dall'appellante a migliore conforto del suo  
 " assunto. Il Pretore, esperita la disposta inchiesta orale, faceva  
 " diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava al Vismara  
 " ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in pristino delle cose co-  
 " si come si trovavano al mattino del 20 settembre 1930, entro un  
 " mese dalla notifica della sentenza, dichiarata provvisoriamente  
 " esecutiva, condannando i convenuti in solido alle spese del giu-  
 " dizio liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
 " tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito del parere  
 " della Commissione Reale. Avverso la sentenza Pretorile che porta  
 " la data del 7 luglio 1932, notificata a cura della Zorzan, appella-  
 " vano con distinti atti il Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali,  
 " ritenendo che il primo Giudice avesse errato nella valutazione  
 " delle prove ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
 " sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in luogo  
 " e vece del Pretore, venissero assolti dalla proposta domanda di  
 " demolizione. I due gravami venivano consensualmente riuniti e  
 " nell'udienza di spedizione del 12 corrente i procuratori delle  
 " parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epi-  
 " grafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del di-  
 battito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva  
 in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato

novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

IN DIRITTO .-

Sul 1° mezzo. - La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere ... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo. - Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è necessaria altra istruttoria al riguardo; per cui non è il caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento supplettorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto diretta a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo. - E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice

ce che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare e valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, legittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricomano entro un " vincolo ", e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo alcuno all'esito finale della controversia.

o.º

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi debiti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell.ª Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vismara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI- Uff. giudiz. Conca contro la sentenza 20-26 gennaio 1933 -XI- del R.º Tribunale di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

f.to AVV. EMILIO GALDARA

AVANTI l'Ecc.ma R.CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA

CONTRO-RICORSO

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on.avv.Ivanoe Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'Avv. Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sal ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv.Gemaro Escobedo, via G.Nicotera N°.10.

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il 20
- " settembre 1930 aveva cominciato a costruire un pas-

" saggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio comune sul  
" quale non aveva il diritto di passaggio. Il Pretore, eseguito  
" un sopralluogo e constatato che al cavedio, all'altezza del 3°  
" piano, era stato demolito il davanzale con il parapetto di  
" una finestra con l'evidente scopo di trasformarlo in porta  
" di passaggio e che la parete del cavedio verso scala era  
" chiusa da un'impennata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione di  
" L.600 da parte della Zorzan Gallione, cauzione che veniva regolarmente  
" prestata. Con altro ricorso del 23 ottobre 1930,  
" notificato tanto al Vismara quanto a Pirola Carolina Rosagnoli,  
" la Zorzan, lamentando che in pendenza della causa per  
" denuncia di nuova opera iniziata contro la Pirola Rosagnoli  
" era stata da questa costruito il pavimento di un passaggio  
" nello stesso cavedio in prosecuzione delle opere iniziate  
" dal Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione delle  
" opere eseguite da entrambi i convenuti in trasgressione del  
" primo provvedimento. Disposto ed eseguito altro sopralluogo,  
" il Pretore, ravvisando opportuno una più ampia istruttoria,  
" rimetteva le parti davanti a sé e poi con distinte sentenze  
" dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della Pirola  
" ed inammissibile l'altro contro il Vismara, ritenendo  
" operativa una clausola compromissoria stipulata tra le parti  
" per far risolvere la questione circa il diritto di passaggio  
" sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tribunale  
" considerava che quest'ultima aveva presentato istanza  
" per la demolizione delle opere che sosteneva eseguite ad  
" onta del divieto, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'  
" l'Art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di provvedimento  
" demandato al Pretore nella fase preliminare e provvisoria

" dell'azione di nunciazione, non era operativa la clausola com-  
 " promissoria che riguardava esclusivamente il petitorio, che quin-  
 " di male aveva fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente.  
 " Con sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riunite le  
 " due cause, in riforma delle gravate pronunzie, rinviava gli atti  
 " per l'ulteriore corso al primo Giudice, ammettendo delle prove  
 " testimoniali dedotte dall'appellante a migliore conforto del suo  
 " assunto. Il Pretore, esecrta la disposta inchiesta orale, faceva  
 " diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava al Vismara  
 " ed alla Pirola Ronagnoli la riduzione in pristino delle cose co-  
 " si come si trovavano al mattino del 20 settembre 1930, entro un  
 " mese dalla notifica della sentenza, dichiarata provvisoriamente  
 " esecutiva, condannando i convenuti in solido alle spese del giu-  
 " dizio liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
 " tantepel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito del parere  
 " della Commissione Reale. Avverso la sentenza Pretorile che porta  
 " la data del 7 luglio 1932, notificata a cura della Zorzan, appella-  
 " vano con distinti atti il Vismara e la Pirola Ronagnoli, i quali,  
 " ritenendo che il primo Giudice avesse errato nella valutazione  
 " delle prove ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
 " sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in luogo  
 " e vece del Pretore, venissero assolti dalla proposta domanda di  
 " demolizione. I due gravami venivano consensualmente riuniti e  
 " nell'udienza di spedizione del 12 corrente i procuratori delle  
 " parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epi-  
 " grafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del di-  
 battito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva  
 in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Ronagnoli, dopo avere ponzato

novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

IN DIRITTO .-

Sul 1° mezzo. - La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere ... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate le circostanze tutte di casa le quali inducono a ritenere la disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è necessario altre istruttorie al riguardo; per cui non è il caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento suppletorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto diretta a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo. E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice

ce che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi né della conferma in pieno né dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, legittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricorrono entro un " vincolo ", e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poiché è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo alcuno all'esito finale della controversia.

o<sup>o</sup>

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi debiti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell.ma Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vianesi Angelo e Biola Carolina in Romagnoli con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI- Uff. giudiz. Conca contro la sentenza 20-26 gennaio 1933 -XI- del R. Tribunale di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, il 7 giugno 1933 -XI-

P.to AVV. EMILIO CALDARA

AVANTI l'Ecc.ma R.CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

CONTRO-RICORSO  
=====

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA  
in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza  
della Libertà N°.4 - presso l'on.avv.Ivanoe Bonomi e da  
questi assistito e difeso insieme all'Avv.Emilio Caldara  
di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e FIROIA CAROLINA in ROMAGNOLI,  
elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv.Gemaro  
Escobedo, via G.Nicotera N°.10.

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espon-  
gono a loro modo e con intercalati commenti, sono così rias-  
sunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi,  
è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in via Ponte Vetere
- " N°.4. sosteneva la ricorrente che il Vismara il 20
- " settembre 1930 aveva cominciato a costruire un pas-

" saggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio comune sul  
" quale non aveva il diritto di passaggio. Il Pretore, eseguito  
" un sopralluogo e constatato che al cavedio, all'altezza del 3°  
" piano, era stato demolito il davanzale con il parapetto di  
" una finestra con l'evidente scopo di trasformarlo in porta  
" di passaggio e che la parete del cavedio verso scala era  
" chiusa da un'impennata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione di  
" L.600 da parte della Zorzan Gallone, cauzione che veniva regolarmente  
" prestata. Con altro ricorso del 23 ottobre 1930,  
" notificato tanto al Vismara quanto a Pirola Carolina Romagnoli,  
" la Zorzan, lamentando che in pendenza della causa per  
" denuncia di nuova opera iniziata contro la Pirola Romagnoli  
" era stata da questa costruito il pavimento di un passaggio  
" nello stesso cavedio in prosecuzione delle opere iniziate  
" dal Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione delle  
" opere eseguite da entrambi i convenuti in trasgressione del  
" primo provvedimento. Disposto ed eseguito altro sopralluogo,  
" il Pretore, ravvisando opportuno una più ampia istruttoria,  
" rimetteva le parti davanti a sè e poi con distinta sentenza  
" dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della Pirola  
" ed inammissibile l'altro contro il Vismara, ritenendo  
" operativa una clausola compromissoria stipulata tra le parti  
" per far risolvere la questione circa il diritto di passaggio  
" sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tribunale  
" considerava che quest'ultima aveva presentato istanza  
" per la demolizione delle opere che sosteneva eseguite ad  
"onta del divieto, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'  
" Art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di provvedimento  
" demandato al Pretore nella fase preliminare e provvisoria

" dell'azione di nunciazione, non era operativa la clausola com-  
 " promissoria che riguardava esclusivamente il petitorio, che quin-  
 " di male aveva fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente.  
 " Con sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riunite le  
 " due cause, in riforma delle gravate pronunzie, rinviava gli atti  
 " per l'ulteriore corso al primo Giudice, ammettendo delle prove  
 " testimoniali dedotte dall'appellante a migliore conforto del suo  
 " assunto. Il Pretore, esperita la disposta inchiesta orale, faceva  
 " diritto alla proposta istanza e, per l'affetto, ordinava al Vismara  
 " ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in pristino delle cose co-  
 " si come si trovavano al mattino del 20 settembre 1930, entro un  
 " mese dalla notifica della sentenza, dichiarata provvisoriamente  
 " esecutiva, condannando i convenuti in solido alle spese del giu-  
 " dizio liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
 " tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito del parere  
 " della Commissione Reale. Avverso la sentenza Pretorile che porta  
 " la data del 7 luglio 1932, notificata a cura della Zorzan, appella-  
 " vano con distinti atti il Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali,  
 " ritenendo che il primo Giudice avesse errato nella valutazione  
 " delle prove ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
 " sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in luogo  
 " e vece del Pretore, venissero assolti dalla proposta domanda di  
 " demolizione. I due gravami venivano consensualmente riuniti e  
 " nell'udienza di spedizione del 12 corrente i procuratori delle  
 " parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epi-  
 " grafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del di-  
 battito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva  
 in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato

novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

IN DIRITTO .-

Sul 1° mezzo. - La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere ... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate le " circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la di- " sobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è ne- " cessaria altra istruttoria al riguardo; per cui non è il caso " di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono stati " eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento supplettorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto diretta a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo. - E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice

CONTRO-RICORSO

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on. avv. Ivano Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'avv. Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv. Gennaro Escobedo, via G. Nicotera N°.10.

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in Via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il
- " 20 settembre 1930 aveva cominciato a costruire un

" passaggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio  
" comune sul quale non aveva il diritto di passaggio.  
" Il Pretore, eseguito un sopralluogo e constatato che  
" al cavedio, all'altezza del 3° piano, era stato demoli-  
" to il davansale con il parapetto di una finestra con  
" l'evidente scopo di trasformarlo in porta di passaggio  
" e che la parete del cavedio verso scala era chiusa da  
" un'impennata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione  
" di L.600 da parte della Zorzan Galloza, cauzione che  
" veniva regolarmente prestata. Con altro ricorso del  
" 23 ottobre 1930, notificato tanto al Vismara quanto a  
" Pirola Carolina Romagnoli, la Zorzan, lamentando che  
" in pendenza della causa per denuncia di nuova opera  
" iniziata contro la Pirola Romagnoli era stata da que-  
" sta costruito il pavimento di un passaggio nello stes-  
" so cavedio in prosecuzione delle opere iniziate dal  
" Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione  
" delle opere eseguite da entrambi i convenuti in tra-  
" sgressione del primo provvedimento. Disposto ed ese-  
" guito altro sopralluogo, il Pretore, ravvisando opportu-  
" no una più ampia istruttoria, rinetteva le parti davan-  
" ti a sè e poi con distinte sentenze dichiarava impro-  
" cedibile la domanda nei confronti della Pirola ed inam-  
" missibile l'altra contro il Vismara, ritenendo operativa  
" una clausola compromissoria stipulata tra le parti per  
" far risolvere la questione circa il diritto di passag-  
" gio sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tri-  
" bunale considerava che quest'ultima aveva presentato  
" istanza per la demolizione delle opere che sosteneva

" eseguite ad onta del divieto, in applicazione dell'ultimo  
" capoverso dell'art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di  
" provvedimento demandato al Pretore nella fase prelimi-  
" nare e provvisoria dell'azione di manomissione, non era  
" operativa la clausola compromissoria che riguardava  
" esclusivamente il petitorio, che quindi male aveva  
" fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente. Con  
" sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riu-  
" nite le due cause, in riforma delle gravate pronunzie,  
" rinviava gli atti per l'ulteriore corso al primo Giu-  
" dice, aspettando delle prove testimoniali dedotte dal-  
" l'appellante a migliore conforto del suo assunto.  
" Il Pretore, esperita la disposta inchiesta orale, faceva  
" diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava  
" al Vismara ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in  
" pristino delle cose così come si trovavano al mattino  
" del 20 settembre 1930, entro un mese dalla notifica del-  
" la sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, con-  
" dannando i convenuti in solido alle spese del giudizio  
" liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito  
" del parere della Commissione Reale. Avverso la sentenza  
" Pretorile che porta la data del 7 luglio 1932, notifica-  
" ta a cura della Zorzan, appellavano con distinti atti il  
" Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali, ritenendo che il  
" primo Giudice avesse errato nella valutazione delle prove  
" ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in  
" luogo e vece del Pretore, venissero ascoltati dalla propo-  
" sta domande di demolizione. I due gravami venivano con-  
" sensualmente riuniti e nell'udienza di spedizione del

" I2 corrente i procuratori delle parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epigrafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del dibattito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sign. Vignara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato novanta giorni precisi, hanno credito di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

#### IN DIRITTO.-

Sul 1° mezzo . - La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prima e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente ; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto ?

Sul 2° mezzo . - Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità : " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate " le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la " disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è " necessaria altra istruttoria al riguardo ; per cui non è il " caso di disporre nuove accessi, dopo i primi due che già sono " stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento sup-

" plettorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazioni in fatto dirette a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo .- E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, leggittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricamano entro un " vincolo " , e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo al cuneo all'esito finale della controversia.

°°°

Per queste considerazioni e per quelle che si riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi dedotti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell.ma Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vismara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli

con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI - Uff. giudiz. Conca  
contro la sentenza 20 - 26 gennaio 1933 -XI- del R<sup>o</sup>. Tribunale  
di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

f. to AVV. EMILIO CALDARA

AVANTI l'Ecc.ma R.CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA

CONTRO-RICORSO

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on. avv. Ivano Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'Avv. Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv. Gemaro Escobedo, via G. Nicotera N°.10.

°°

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il 20
- " settembre 1930 aveva cominciato a costruire un pas-

" saggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio comune sul  
" quale non aveva il diritto di passaggio. Il Pretore, eseguito  
" un sopralluogo e constatato che al cavedio, all'altezza del 3°  
" piano, era stato demolito il davanzale con il parapetto di  
" una finestra con l'evidente scopo di trasformarlo in porta  
" di passaggio e che la parete del cavedio verso scala era  
" chiusa da un'impegnata di lamiera di ferro non ancora ulti-  
" mata, ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione di  
" L.600 da parte della Zorzan Gallone, cauzione che veniva re-  
" golamente prestata. Con altro ricorso del 23 ottobre 1930,  
" notificato tanto al Vismara quanto a Pirola Carolina Roma-  
" gnoli, la Zorzan, lamentando che in pendenza della causa per  
" denuncia di nuova opera iniziata contro la Pirola Romagnoli  
" era stata da questa costruito il pavimento di un passaggio  
" nello stesso cavedio in prosecuzione delle opere iniziate  
" dal Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione delle  
" opere eseguite da entrambi i convenuti in trasgressione del  
" primo provvedimento. Disposto ed eseguito altro sopralluogo,  
" il Pretore, ravvisando opportuno una più ampia istruttoria,  
" rimetteva le parti davanti a sè e poi con distinte sentenze  
" dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della Pi-  
" rola ed inammissibile l'altro contro il Vismara, ritenendo  
" operativa una clausola compromissoria stipulata tra le par-  
" ti per far risolvere la questione circa il diritto di pas-  
" saggio sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tri-  
" bunale considerava che quest'ultima aveva presentato istan-  
" za per la demolizione delle opere che sosteneva eseguite ad-  
" onta del divieto, in applicazione dell'ultimo capoverso del-  
" l'Art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di provvedimento  
" demandato al Pretore nella fase preliminare e provvisoria

" dell'azione di nunciazione, non era operativa la clausola come  
" promissoria che riguardava esclusivamente il petitorio, che quin-  
" di male aveva fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente.  
" Con sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riunite le  
" due cause, in riforma delle gravate pronunzie, rinviava gli atti  
" per l'ulteriore corso al primo Giudice, ammettendo delle prove  
" testimoniali dedotte dall'appellante a migliore conforto del suo  
" assunto. Il Pretore, esperita la disposta inchiesta orale, faceva  
" diritto alla proposta istanza e, per l'affetto, ordinava al Vismara  
" ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in pristino delle cose co-  
" si come si trovavano al mattino del 20 settembre 1930, entro un  
" mese dalla notifica della sentenza, dichiarata provvisoriamente  
" esecutiva, condannando i convenuti in solido alle spese del giu-  
" dizio liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito del parere  
" della Commissione Reale. Avverso la sentenza Pretorile che porta  
" la data del 7 luglio 1932, notificata a cura della Zorzan, appella-  
" vano con distinti atti il Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali,  
" ritenendo che il primo Giudice avesse errato nella valutazione  
" delle prove ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in luogo  
" e vaca del Pretore, venissero assolti dalla proposta domanda di  
" demolizione. I due gravati venivano consensualmente riuniti e  
" nell'udienza di spedizione del 12 corrente i procuratori delle  
" parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epi-  
" grafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del di-  
battito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva  
in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato

novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

IN DIRITTO .-

Sul 1° mezzo. - La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere ... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è necessaria altra istruttoria al riguardo; per cui non è il caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento suppletorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto diretta a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo. - E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice.

ce che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, legittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricomano entro un " vincolo ", e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo alcuno all'esito finale della controversia.

o°o

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi debiti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccezionale Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vissara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI- Uff. giudiz. Conca contro la sentenza 20-26 gennaio 1933 -XI- del 8° Tribunale di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, il 7 giugno 1933 -XI-

f.to AVV. EMILIO CALDARA

CONTRO-RICORSO

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZEN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on.avv.Ivanoe Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'Avv.Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv.Gennaro Escobedo, via G.Nicotera N°.10.

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzen in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in Via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il
- " 20 settembre 1930 aveva cominciato a costruire un

" passaggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio  
" comune sul quale non aveva il diritto di passaggio.  
" Il Pretore, eseguito un sopralluogo e constatato che  
" al cavedio, all'altezza del 3° piano, era stato demoli-  
" to il davanzale con il parapetto di una finestra con  
" l'evidente scopo di trasformarlo in porta di passaggio  
" e che la parete del cavedio verso scala era chiusa da  
" un'impiantata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione  
" di L.600 da parte della Zorzan Galloni, cauzione che  
" veniva regolarmente prestata. Con altro ricorso del  
" 23 ottobre 1930, notificato tanto al Vismara quanto a  
" Pirola Carolina Romagnoli, la Zorzan, lamentando che  
" in pendenza della causa per denuncia di nuova opera  
" iniziata contro la Pirola Romagnoli era stata da que-  
" sta costruito il pavimento di un passaggio nello stes-  
" so cavedio in prosecuzione delle opere iniziate dal  
" Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione  
" delle opere eseguite da entrambi i convenuti in tra-  
" sgressione del primo provvedimento. Disposto ed ese-  
" guito altro sopralluogo, il Pretore, ravvisando opportu-  
" ne una più ampia istruttoria, rimetteva le parti davan-  
" ti a sè e poi con distinte sentenze dichiarava impro-  
" cedibile la domanda nei confronti della Pirola ed inam-  
" missibile l'altra contro il Vismara, ritenendo operativa  
" una clausola compromissoria stipulata tra le parti per  
" far risolvere la questione circa il diritto di passag-  
" gio sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tri-  
" bunale considerava che quest'ultima aveva presentato  
" istanza per la demolizione delle opere che sosteneva

" eseguite ad onta del divieto, in applicazione dell'ultimo  
" capoverso dell'art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di  
" provvedimento demandato al Pretore nella fase prelimi-  
" nare e provvisoria dell'azione di manciatione, non era  
" operativa la clausola compromissoria che riguardava  
" esclusivamente il petitorio, che quindi male aveva  
" fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente. Con  
" sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riu-  
" nite le due cause, in riforma delle gravate pronunzia,  
" rinviava gli atti per l'ulteriore corso al primo Giu-  
" dice, ammettendo delle prove testimoniali dedotte dal-  
" l'appellante a migliore conforto del suo assunto.  
" Il Pretore, esperita la disposta inchiesta orale, faceva  
" diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava  
" al Vismara ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in  
" pristino delle cose così come si trovavano al mattino  
" del 20 settembre 1930, entro un mese dalla notifica del-  
" la sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, con-  
" dannando i convenuti in solido alle spese del giudizio  
" liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito  
" del parere della Commissione Reale. Avverso la sentenza  
" Pretorile che porta la data del 7 luglio 1932, notifica-  
" ta a cura della Zorzan, appellavano con distinti atti il  
" Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali, ritenendo che il  
" primo Giudice avesse errato nella valutazione delle prove  
" ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in  
" luogo e vece del Pretore, venissero assolti dalla propo-  
" sta domanda di demolizione. I due gravami venivano con-  
" sensualmente riuniti e nell'udienza di spedizione del

" I2 corrente i procuratori delle parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epigrafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del dibattito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato novanta giorni precisi, hanno credito di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

#### IN DIRITTO.-

Sul 1° mezzo .- La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate " le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la " disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è " necessaria altra istruttoria al riguardo; per cui non è il " caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono " stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento sup=

" plettorico ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto diretta a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciata dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo .- E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°). Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, le-  
" gittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisio-  
" ne finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricamano entro un " vincolo " , e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo al caso all'esito finale della controversia.

°°°

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi dedotti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell.ma Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso proposto dai signori Visara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli

con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI - Uff. giudiz. Conca  
contro la sentenza 20 - 26 gennaio 1933 -XI- del R<sup>o</sup>. Tribunale  
di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

P. to AVV. EMILIO CALDARA

AVANTI l'ECC.ma R.CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

CONTRO-RICORSO

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on.avv.Ivanoe Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'Avv.Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv.Gennaro Escobedo, via G.Nicotera N°.10.

°°

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che,previ
- " gli accertamenti del caso,ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in Via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il
- " 20 settembre 1930 aveva cominciato a costruire un

" passaggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio  
" comune sul quale non aveva il diritto di passaggio.  
" Il Pretore, eseguito un sopralluogo e constatato che  
" al cavedio, all'altezza del 3° piano, era stato demoli-  
" to il davanzale con il parapetto di una finestra con  
" l'evidente scopo di trasformarlo in porta di passaggio  
" e che la parete del cavedio verso scala era chiusa da  
" un'impennata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione  
" di L.600 da parte della Zorzan Gallone, cauzione che  
" veniva regolarmente prestata. Con altro ricorso del  
" 23 ottobre 1930, notificato tanto al Vismara quanto a  
" Pirola Carolina Romagnoli, la Zorzan, lamentando che  
" in pendenza della causa per denuncia di nuova opera  
" iniziata contro la Pirola Romagnoli era stata da que-  
" sta costruito il pavimento di un passaggio nello stes-  
" so cavedio in prosecuzione delle opere iniziate dal  
" Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione  
" delle opere eseguite da entrambi i convenuti in tra-  
" sgressione del primo provvedimento. Disposto ed ese-  
" guito altro sopralluogo, il Pretore, ravvisando opportu-  
" no una più ampia istruttoria, rimetteva le parti davan-  
" ti a sè e poi con distinte sentenze dichiarava impro-  
" cedibile la domanda nei confronti della Pirola ed inam-  
" missibile l'altra contro il Vismara, ritenendo operativa  
" una clausola compromissoria stipulata tra le parti per  
" far risolvere la questione circa il diritto di passag-  
" gio sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tri-  
" bunale considerava che quest'ultima aveva presentato  
" istanza per la demolizione delle opere che sosteneva

" eseguite ad onta del divieto, in applicazione dell'ultimo  
" capoverso dell'art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di  
" provvedimento demandato al Pretore nella fase prelimi-  
" nare e provvisoria dell'azione di manciatione, non era  
" operativa la clausola compromissoria che riguardava  
" esclusivamente il petitorio, che quindi male aveva  
" fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente. Con  
" sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riu-  
" nite le due cause, in riforma delle gravate pronunzie,  
" rinviava gli atti per l'ulteriore corso al primo Giu-  
" dice, ammettendo delle prove testimoniali dedotte dal-  
" l'appellante a migliore conforto del suo assunto.  
" Il Pretore, esperite la disposta inchiesta orale, faceva  
" diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava  
" al Vismara ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in  
" pristino delle cose così come si trovavano al mattino  
" del 20 settembre 1930, entro un mese dalla notifica del-  
" la sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, con-  
" dannando i convenuti in solido alle spese del giudizio  
" liquidate in L. 2113,10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito  
" del parere della Commissione Reale. Avverso la sentenza  
" Pretorile che porta la data del 7 luglio 1932, notifica-  
" ta a cura della Zorzan, appellavano con distinti atti il  
" Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali, ritenendo che il  
" primo Giudice avesse errato nella valutazione delle prove  
" ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in  
" luogo e vece del Pretore, venissero assolti dalla propo-  
" sta domanda di demolizione. I due gravami venivano con-  
" sensualmente riuniti e nell'udienza di spedizione del

" Il 2 corrente i procuratori delle parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epigrafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del dibattito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vismara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

#### IN DIRITTO.-

Sul 1° mezzo .- La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente ; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto ?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità : " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate " le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la " disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è " necessaria altra istruttoria al riguardo ; per cui non è il " caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono " stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento sup-

" plettorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazione in fatto dirette a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo .- E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elevava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, le-  
" gittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisio-  
" ne finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricamano entro un " vincolo " , e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo al cuneo all'esito finale della controversia.

°°

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi dedotti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell.ma Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vismara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli

con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI - Uff.giudiz.Conca  
contro la sentenza 20 - 26 gennaio 1933 -XI- del R°.Tribunale  
di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

f.to AVV. EMILIO CALDARA

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. proc. MARIA CALDARA  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
.. .. (GIÀ CURTATONE, 8-A) .. ..  
MILANO (114) - TELEF. 50-653

---

Raccomandata

MILANO 23 aprile 1935

GALLONE = VISMARA . =

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Devo pregarti di discutere alla Cassazione  
il ricorso o, meglio, sostenere il nostro controricorso.  
A tale scopo ti mando le richieste nuove copie sempli-  
ci del controricorso, il ricorso Vismara e copia auten-  
tica della sentenza denunciata.  
Ti manderò, poi, un anticipo per spese e onorari.  
Con i più cordiali saluti.

*H. Alf. Gallone*

Roma, 2 maggio 1895

Caro Saldara,

Oggi ~~ho~~ la Corte  
ha giudicato il ricorso dei sigg.  
Vismara e Pirota, resistiti dal  
sig. Gallone.

L'av. Esobedo - forse in vista  
della infondatezza del ricorso - non  
si è presentato a discutere.

Il P. M. si è nettamente pronunciato  
per il rigetto, ed ho motivo  
fondato di credere che tale  
sia stata oggi la decisione  
della Corte.

Ho ricevuto e già depositato  
il ricorso della Soc. An. Immobili.  
civili ed agricoli, che mi ha  
mandato, a tuo nome, l'avv.  
Cestoni.  
Cordiali saluti dal tuo aff.



ECC.ma CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Ricorso nell'interesse dei Signori VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, rappresentati dall'avv. Gennaro Escobedo per procura in calce, ed elett.dom. in Roma Via S. Nicotera 10; contro GALLONE SALVATORE, quale successore della signora Zorzan Maria in Gallone, elett.dom. in Milano presso l'avv. Emilio Caldara Via Privata Siracusa N. 3; per l'annullamento della sentenza 20-26 Gennaio 1933 del R. Tribunale di Milano in grado di appello, notificata il 27 Febbraio; 1933 XI°.

FATTO—I ricorrenti sono condomini, insieme al sig. Gallone Salvatore, della casa sita in Milano Piazza Principessa Maria N. 10, suddividendosi rispettivamente il 3°, il 4° ed il 2° piano. Ogni piano consta di due appartamenti, uno verso strada, l'altro verso corte, separati fra di loro dal vano della scala e da un cavedio laterale alla scala stessa. Il sig. Gallone, già da parecchio tempo, ha fatto costruire una congiunzione in muratura fra i suoi due appartamenti attraverso il detto cavedio, costituendosi così la comodità di passare da un appartamento all'altro senza uscire sulle scale. Nel Giugno 1930 il Vismara e la Romagnoli decisero di costituirsi essi pure la stessa comodità che si era costituita al Gallone.

UFFICIALI GIUDIZIARI  
R. CORTE D'APPELLO - MILANO

REP.	DIRITTI	BOLLO
N. 5943		
Orig.	5 1/2	
Not. e Rep.	9 2/2	
Copia	1 3/5	
Trasfer.	3 6/2	
L.	19 2/5	
Tassa 10%		2 1/2
Riduz. 10%	2 2/5	
NETTE	17 1/2	2 1/2
TOTALE L.	19 1/2	

V.° con 1 copie  
Il Cancelliere

Audricco

La cosa non garbò al Gallone, il quale il 22 di Settembre del 1930 richiese al Pretore di Milano un sopralluogo ottenendo la sospensione delle opere con ordinanza che veniva notificata regolarmente al solo <sup>Vismate</sup> Gallone il 23 successivo, mentre alla signora Pirola veniva solo comunicata per conoscenza. Se non che fin dal giorno prima tutte le opere erano ormai ultimate. Non contento di ciò, nel successivo mese di Ottobre, il Gallone denunciava una presunta violazione dell'ordinanza del Pretore; invocò ed ottenne un altro sopralluogo nel quale credette di ravvisare altre opere che sarebbero state compiute in ispregio dell'ordinanza stessa; e si venne così alla presente causa.

Il Pretore di Milano, in sede di merito, dichiarava con sua sentenza 15 Luglio 1931 la propria incompetenza esistendo un compromesso arbitrato fra le parti. Appellava la Signora Zorzan da tale sentenza, ed il Tribunale con sua sentenza 26 Giugno-13 Luglio 1931, ritenendo che l'indagine circa la violazione dell'ordinanza del Pretore rientri nel campo possessorio, ammetteva alcune prove dedotte dalla Zorzan Gallone per stabilire se vi fossero state in concreto le lamentate violazioni dell'ordinanza del Pretore. Esaurite le prove, il Pretore, con sua sentenza

27 Luglio 1932 statuiva che le opere dovevano essere ridotte nello stato in cui si trovavano il mattino del 20 Settembre 1930. Si noti che l'ordinanza di sospensione fu pronunciata il 22 Settembre 1930 e non fu notificata che il giorno successivo, regolarmente, come già si disse, al Vissara, e per conoscenza alla Signora Pirola Romagnoli. Contro tale sentenza gli odierni ricorrenti proponevano appello innanzi al Tribunale, il quale, con sua sentenza 20-26 Gennaio 1933, dopo aver ammesso, fra l'altro, che il Pretore era incorso in un mero errore nel dispositivo della sua pronunzia, ne confermava in ogni sua parte la sentenza, gravando gli appellanti delle nuove spese.

Tale pronunzia del R. Tribunale di Milano denunciò alla Suprema Corte di Cassazione, per aver giudicato violando precise disposizioni di legge ed in contrasto con le risultanze che sono emerse oggettivamente dalla causa.

-- MEZZO PRIMO --

VIOLAZIONE DELL'ART. 517 N. 5 DEL C.P.G.

Infatti il Tribunale, confermando la sentenza del Pretore, ha aggiudicato a parte avversa più di quanto essa aveva domandato. Le conclusioni di quest'ultima erano invece le seguenti: "Ordinarsi la demolizione delle opere di cui è caso e che l'Ill.mo sig. Pre-

tore vorrà precisare"; dando così l'impressione che essa stessa ignorasse in concreto le opere eseguite in ispregio alla nota ordinanza del 22 Settembre 1930. Eppur tuttavia, il Giudice, ed il Collegio poi con la sua conferma, elencarono minuziosamente così le demolizioni come le ricostruzioni, andando evidentemente oltre a quanto era stato richiesto; mentre appunto la indeterminatezza di parte avversa avrebbe dovuto indurre ad una assolutoria allo stato degli atti, o, quanto meno, ad una pronunzia ordinatoria.

-- M E Z Z O   S E C O N D O --

VIOLAZIONE DELL'ART. 517 N.6 C.P.C. IN RELAZIONE  
ALL'ART. 360 N.6 C.P.C.

Innanzi al Tribunale i ricorrenti, ed in particolare modo il sig. Vissara Angelo, avevano concluso, in via subordinata, perchè fosse ammesso un giuramento suppletorio ed un accesso dell'Ufficio sul luogo della controversia. Or bene il Collegio nella sua sentenza 20-26 Gennaio 1932, licenziando tali richieste, si limita, con manifesto difetto di motivazione, a dichiarare che "non è il caso di disporre nuovo accesso, nè ravvisasi di far luogo a giuramento suppletorio."

-- M E Z Z O   T E R Z O --

VIOLAZIONE DELL'ART. 517 N.7 C.P.C.



Il Tribunale è caduto in una duplice contraddizione:  
1°) Ha ammesso che "per mero errore nel dispositivo della sentenza del Pretore si legge che il ripristino doveva aver luogo rimettendo le cose così come erano al mattino del 20 Settembre"; mentre, poi, nel suo dispositivo "conferma in ogni sua parte" la appellata sentenza del Pretore. -- 2°) Dichiarò che "l'arbitraria inosservanza legittima la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia"; mentre è evidente che l'arbitraria inosservanza "vincola direttamente" la decisione finale della controversia "in quanto non può dar luogo che ad una sola pronuncia, e cioè di condanna.

-----  
Riservandoci di proporre altri mezzi di Cassazione, riteniamo per ora che la Suprema Corte voglia annullare in ogni sua parte la decisione del R. Tribunale di Milano e rinviare la causa ad altra Sezione dello stesso Tribunale. Nel termine di legge si presenteranno i seguenti documenti: A) Ricorso con procura in calce; B) Sentenza denunciata del Tribunale di Milano in data 20-26 Gennaio 1933 XI° notificata il 27 Febbraio successivo; C) Bolletta di eseguito deposito; D) Atti e documenti del giudizio di merito.

*Angelo Esposito*

Deleghiamo a rappresentarci il sig. avv. Cennaro Esco-  
bedo di Roma presso il cui studio in V. Giov. Nicote-  
ra N. 10 eleggiamo domicilio.

*Angelo Vismara, Carolina Pirola in Romagnoli*

Si autenticano le firme dei sigg. Vismara Angelo e  
Pirola Carolina in Romagnoli.

*Uw Gennaro Escobedo*

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE SUGLI AFFARI=Ufficio  
Registro= Atti Giudiziari= Il sig. avv. Carnevali per  
Vismara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli ha pa-  
gato lire trecento e cent. 50= per deposito per ri-  
correre in Cassazione avverso la sentenza 20-26 Gen-  
naio 1933 del R. Tribunale di Milano, nella causa dei  
suddetti contro Salvatore Gallone, quale successore  
di Maria Zorzan in Gallone = L. 300.50= addi 27 Mag-  
gio 1933 A. XI°= il ricevitore 1° Loccola. *ng Loccola*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Milano li **28** Maggio 1933 A. XI°.

Richiesto dai sigg. Vismara Angelo e Pirola Caroli-  
na in Romagnoli, io sottoscritto Uff. Giud. ho notifi-  
cato il retrostesso ricorso per Cassazione della sen-  
tenza 20-26 Gennaio 1933 XI° del R. Tribunale di Mi-  
lano, notificata il 27 Febbraio successivo, rilascian-  
do copia di tutto quanto sopra al sig. GALLONE SAL-  
VATORE, quale successore della signora Zorzan Maria

in Gallone, al suo domicilio eletto presso il sig.  
avv. Caldera Emilio, in Milano Via Privata Siracusa  
N.3 (già Via Curtatone N.8.A) ivi parlando con

la signora Candida Potaluff  
figliuola di esso cavaliere  
Luotario quest'ultimo  
cavalier Assunto

IL COMMESSO AUTORIZZATO

*L. Carubetto*

Milano, li 28 MAG. 1933 Anno XI  
L'Ufficiale giudiziario della R. Corte d'Appello

*[Signature]*



la relativa liquidazione fatta dal Pretore.

P.Q.M. Uditi i procuratori delle parti nelle loro conclusioni ed ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa. Rietta gli appelli come sopra interposti avverso la sentenza 27 luglio 1932 del locale Pretore, che conferma in ogni parte, chiarendo che deve intendersi escluso dal dispositivo, la ricostruzione del tavolato, così come si è spiegato nella motivazione che precede. Condanna gli appellanti a rimborsare alla Sig.a Maria Zorzan maritata Gallone le spese e competenze del giudizio di appello, che verranno liquidate dall'estensore, premesso il parere della Commissione Reale degli Avvocati, per l'onorario.

Così deciso in Milano, dalla Sezione Prima del Tribunale in Camera di Consiglio, li 20 gennaio 1933, A.XI.

F.to Del Bianco - F.to De Ruffeis - F.to Marccone.

Vatrella, Cancelliere. Pubblicata all'udienza del giorno 26 gennaio 1933 A.XI. Il Cancell. f.to Vatrella.

Registrato a Milano il 4 febbraio 1933 XI. N. 9742. Vol. 123

Secc. I. Mod. 3. Ricosse lire quaranta e cent. 10. (L. 40, 10)

Il Procuratore f.to Mag.

*III  
mezz*

*(a)*

*si dice  
e' o' errore*

*ma  
precisa  
i lavori*

*(b)*

*art. 940 Cod. Proc.  
ult. cap*

*Se il pretore abbia  
prescritto la*

*sospensione*

*dell'opera*

*dannificata, e la*

*parte non*

*obbedisce, può*

*ordinare che*

*le cose siano*

*ridotte al pristino*

*stato.*



13883

GIURANZIAMENTO...  
...al Ministero Sollecito A Janet...  
...Ufficiali della Forza Pubblica di concorso...  
...con cura quanto al detto regolamento statuale.

...	2.00	
...	9.00	
...	1.50	
...	9.00	
TOTALE	12.50	
...	1.50	12.00
...	1.00	1.00
TOTALE	2.50	1.00
...	12.00	

...presente prima copia la forma...  
...di stesura a...

Milano, li 14 FEB. 1933 Anno XI

IL CANCELLIERE  
*Massariello*  


ATTO DI NOTIFICA

e contemporaneo precetto

Milano, li 14 FEB 24 Febbraio 1933 =XI°=

A richiesta del Sig. GALLONE SALVATORE quale  
 successore della Signora ZORZAN MARIA in GALLONE per  
 istromento di compravendita 24 Gennaio 1933 =XI N.8II  
 di Rep.dr. Carlo Cesaris, io sottoscritto Ufficiale  
 Giudiziario addetto al R° Tribunale civ. e pen. di Mi-  
 lano ho, per ogni effetto di legge e in particolare  
 per la messa in mora alla esecuzione del giudicato  
 e per quanto più avanti, notificato copia autentica  
 della suesesa sentenza 20 / 26 Gennaio 1933 =XI°= del



R° Tribunale di Milano, spedita in forma esecutiva

ai Signori VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA marit.ROM-  
entrambi

MAGNOLI ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ residenti in Milano,

Piazzale Principessa Maria N° 10; e in pari tempo,

visto e munito di detta sentenza spedita in forma es-

ecutiva, ho fatto ingiunzione e precetto ai Signori

VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA marit. ROMAGNOLI

alla loro indicata residenza in Milano di pagare al

richiedente e al suo domiciliatario in Milano entro

giorni cinque da oggi le seguenti somme: L. 2291.30

somma delle spese di cui al precetto notificato con

la sentenza pretorile, L. 1 per avviso sentenza, Li-

re 40.10 per tassa registro, L. 5 per richieste copie,

L. 151.50 per costo delle tre copie autentiche in

forma esecutiva, L. 11.75 per il presente atto; e

quindi complessive L. 2495.65, oltre quelle di noti-

fica al margine notate, con diffida che in difetto

di pagamento nel suindicato termine di giorni cinque si

procederà in loro confronto alla esecuzione mobiliare

e con espressa riserva di ulteriore precetto per le

spese dei due giudizi d'appello in corso di liquida-

zione.

Copia di quanto sopra venne da me sottoscritto Uf-  
ficiale Giud. notificata e lasciata ai Signori Visma-  
ra Angelo e Pirola Carolina maritata Romagnoli alla

STUDIO LEGALE . . . . .  
Avv. EMILIO G. CALDARA  
Via priv. Siracusa, 3 (Via Cattolico, 8 A)  
MILANO (02) - TEL. 50-653 . . .

ORIGINALE

122  
loro indicati residenza in Milano, Piazzale Prin-  
cipessa Maria N° 10, ivi parlando, quanto al Signor  
Vismara Angelo *colla di lui moglie Sig.<sup>a</sup> Di-*  
*marco Maria, era al momento assente.*

FELICE ORSINI  
COMMESSO AUTORIZZATO *F. Orsini*

e quanto alla Signora Pirola Carolina maritata Ro-  
magnoli *colla di Sig.<sup>a</sup> Annida Franca, come*  
*stessa di Famiglia, era al momento as-*  
*sente.*

Milano li 24 1933 XI

L'Off. Giud. del R. Tribunale C. P. di Milano  
Giov. Crezza

*F. Orsini*

FELICE ORSINI  
COMMESSO AUTORIZZATO

tore e domiciliatario Sig. Avv. Costantino Lupanù, di  
Milano, via Spiga N. 50, e dal medesimo rappresentato  
e difeso, in giudizio per delega in calce alla cita-  
zione = a p. p. e l l a n t e = contro ZORZAN MARIA  
in Gallone, come sopra elettivamente domiciliata, rap-  
presentata e difesa in giudizio = a p. p. e l l a t a =  
IN PUNTO =: Appello avverso sentenza Pretorile.

Alla udienza di spedizione della causa del 12 gen-  
naio 1933, A. XI. i procuratori delle parti presero ri-  
spettivamente le seguenti CONCLUSIONI ; Per il Signor  
Vismara : Piaccia al Tribunale Ill. mo in riforma  
della sentenza 27 luglio 1932 del Pretore di Milano,  
Giudicare : In via principale ; Assolversi il Sig.  
Vismara Angelo da tutte le avversarie domande col  
favore delle spese e degli onerari di tutti i gradi  
del giudizio. In via subordinata : Deferissi al Sig .  
Vismara Angelo il giuramento suppletorio sulla se-  
guente formula : " Giuro e giurando affermo che tut-  
" te le opere di cui parte attrice chiede la demoli-  
" zione , furono da me effettuate prima della notifi-  
" ca della ordinanza di sospensione dell' Ill. mo Sig .  
" Pretore di Milano, e che dopo tale notifica nessuna  
" opera in corso fu da me ulteriormente proseguita."  
In via ulteriormente subordinata : Ordinarsi l'ac-  
cesso dell'ufficio in luogo ( piazzale Principessa

Maria N. IO, già Via Ponte Vetero N.4 ) per ivi accertare con l'assistenza di perito tecnico eligendo, e sulla scorta del verbale di sopralluogo 22 settembre 1930, se le opere attualmente esistenti nella porzione di cavedio del Sig. Vismara, non siano le stesse già rilevate dal Perito Sig. Ing. Cho alla data del 22 settembre 1930 e per accertare ancora, se siano possibili le introspezioni accennate dai testi di parte Zorzan, Sig. Virgillito e Cabò.

Per la Sig. a Pirola : Piaccia al Tribunale Ill. mo ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione rejeta, previa inibizione di esecuzione dell'appellata sentenza 27 luglio, 6 agosto 1932 della locale Pretura Sezione I. a. Giudicare : In piena riforma della sentenza stessa, assolversi la Sig. a Pirola Carolina in Romagnoli dalle domande tutte nei suoi confronti spiegate dalla Sig. a Zorzang Maria e Gallone, con il favore delle spese e degli onorari di avvocato e procuratore di tutte le FASI DEL GIUDIZIO

e del presente, sentenza e successive. Per la Sig. a Zorzan : Voglia il Tribunale Ill. mo respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in ispecie gli appelli interposti da Vismara Angelo con citazione 5 ottobre 1932 X. e da Pirola Romagnoli Carolina con citazione 7 ottobre 1932 X. Confermare in ogni sua

parte la sentenza 27 luglio 1932 X. resa tra le parti  
in causa dal Sig. Pretore di Milano (Sez. I.) con la  
condanna degli appellanti anche nelle spese di questo  
giudizio, sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O =: / Con ricorso in data 20 settembre 1930  
la Sig. a Maria Zorzan in Gallone chiedeva al loca=  
le Pretore che previ gli accertamenti del caso, cr=  
dinasse a Vismara Angelo la sospensione di un opera  
del medesimo intrapresa nella casa tenuta in condo=  
minio in Via Ponte Vetero N. 4, sosteneva la ricorren=  
te che il Vismara il 20 settembre 1930 aveva comin=  
ciato a costruire un passaggio coperto su quello di  
essa Zorzan in un cavedio comune sul quale non aveva  
il diritto di passaggio. Il Pretore, eseguito un so=  
praluogo e constatato che al cavedio, alla altezza  
del terzo piano, era stato demolito il davanzale con  
il parapetto di una finestra con l'evidente scopo  
di trasformarlo in porta di passaggio e che la pa=  
rete del cavedio verso scala era chiusa da un'impen=  
nata di lamiera di ferro non ancora ultimata, ordina=  
va la sospensione dei lavori, previa cauzione di li=  
re 500 da parte della Zorzan Gallone, cauzione che  
veniva regolarmente prestata. Con altro ricorso  
del 23 ottobre 1930, notificato tanto al Vismara  
quanto a Pirola Carolina Romagnoli, la Zorzan, laner=



tando, che in pendenza della causa per denuncia di nuova opera iniziata contro la Pirola Romagnoli era stata da questa costruito il pavimento di un passaggio nello stesso cavedio in prosecuzione delle opere iniziate dal Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori, chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione delle opere eseguite da entrambi i convenuti in trasmissione del primo provvedimento. Disposto ed eseguito altro sopralluogo, il Pretore ravvisando opportuno una più ampia istruttoria, rimetteva le parti davanti di sé e poi con distinte sentenze dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della Pirola ed inammissibile l'altra contro il Vismara ritenendo operativa una clausola compromissoria stipulata tra le parti per far risolvere la questione circa il diritto di passaggio sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tribunale considerava che quest'ultima aveva presentato istanza per la demolizione delle opere che sosteneva eseguite ad onta del divieto, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 240 Cod. proc. Civ. che trattandosi di provvedimento demandato al Pretore nella fase preliminare e provvisoria dell'azione di rinunciazione, non era operativa la clausola compromissoria che riguardava esclusivamente il patitorio, che quindi male a-



veva fatto il primo giudice a dichiararsi incompetente. Con sentenza pertanto del 26 Giugno / 13 Luglio 1931, riunite le due cause, in riforma delle gravate pronunzie, inviavo gli atti per l'ulteriore corso al primo giudice, ammettendo delle prove testimoniali dedotte dall'appellante a migliore conforto del suo assunto. Il Pretore esperita la disposta inchiesta orale, faceva diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava al Vismara ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in pristino delle ~~copie~~ così come si trovavano al mattino del 20 Settembre 1930, entro un mese dalla notifica della sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva condannando i convenuti in solido alle spese del giudizio liquidate in lire 2113.10, salvo l'onorario di avvocato spettante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito del parere della Commissione Reale. Avverso la sentenza Pretorile che porta la data del 27 Luglio 1932, notificata a cura della Zorzan, appellavano con distinti atti il Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali, ritenendo che il primo giudice avesse errato nella valutazione delle prove ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in luogo e vece del Pretore, venissero assolti dalla proposta domanda

di demolizione. I due gravami venivano consensualmente riuniti e nell'udienza di spedizione del 12 corrente i procuratori delle parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epigrafe. //

D I R I T T O =: Dal primo verbale di accesso eseguito con l'assistenza dell'Ing. Gho si rileva che venne constatato nell'appartamento del Vismara una recentissima demolizione del davanzale del parapetto di una finestra preesistente, fatta allo scopo di trasformarla in porta di passaggio<sup>e</sup> che la parte del cavedio verso scala era stata chiusa ora impennata di ferri e vetri, a partire dal piano superiore di copertura del passaggio della Sig. Zorzan fino all'impianto del lucernario superiore al vano di cavedio, opera quest'ultima che non era ancora ultimata nella parte muraria. Nel secondo sopralluogo, eseguito il giorno 27 ottobre 1930 con assistenza dello stesso perito, venne constatato che il lucernario di chiusura dell'appartamento Zorzan era chiuso, come era chiusa l'impennata verso la scala, che in corrispondenza al quarto piano abitato dalla Pirola era stato costruito un soffitto completo di passaggio tra il gruppo di locali verso strada e quelli verso corte; che nell'appartamento al terzo piano di Vismara era stato demolito un tavolato verso il gabinetto per servirsene per

apertura di uscio. Sostengono gli appellanti che essi fecero costruire il passaggio coperto sopra quello già esistente al secondo piano della Zorzan, per cui il cavedio anche al terzo ed al quarto piano restava completamente chiuso a mezzo dell'impennata a ferri e vetri ed i due loro rispettivi appartamenti erano messi in comunicazione mediante il detto corridoio, che le opere erano ultimate, quando il 23 e 24 settembre 1930 era stata notificata l'ordinanza di sospensione emessa in assenza di essi appellanti e che nessun lavoro supplementare era stato eseguito in epoca successive. Qualche testimone indotto da Vismara e dalla Pirola ha deposto in conformità di tale assunto (Romanò, Gallelli, Orsini). Qualche altro teste fatto esaminare dallo stesso Vismara ha dichiarato che il pavimento venne portato a termine dopo il 23 settembre e la notifica dell'ordinanza avvenuta alle ore 11,35 di detto giorno. (Pozzini, Cap. Pirovini). I testimoni invece della Zorzan hanno messo in essere che le opere vennero proseguite dal Vismara e dalla Pirola-Romagnoli nonostante l'ordinanza di sospensione. Il Tribunale si convince, attraverso le risultanze di verbali di sopralluogo, le deposizioni testimoniali ed i chiarimenti forniti dall'Ing. Ghonella perizia stragiudiziale giurata, che gli odierni



appellanti non hanno obbedito all'ordine emesso dal Pretore il 22 settembre. Dai detti verbali e dalla relazione del tecnico risulta che venne fatta una seconda apertura di porta sopra il tetto del passaggio coperto dalla Zorzan verso l'altro appartamento del Vismara al terzo piano, che vennero chiuse con cemento le fessure tra i muri e l'impennata, che era stata compiuta la costruzione di un soffitto tra il terzo ed il quarto piano, sicchè tra i due appartamenti del Vismara era completo un passaggio coperto, che, per usare detto passaggio, era stato coperto il tetto con assi, per modo che veniva ad essere tolta luce ed aria al passaggio sottostante della Zorzan. Conclude l'Ing. Cho, affermando che manifesta è la violazione dell'ordinanza di sospensione delle opere nel fatto che il Vismara le ha continuate in pieno. Anche se non si vuole tenere conto della nuova apertura constatata nel sopralluogo del 27 ottobre 1930, dice il perito, la stabilizzazione dell'impennata, la copertura opaca del tetto del corridoio Zorzan, e -quel che è ancor più - la costruzione del soffitto del nuovo passaggio coperto che il Vismara aveva iniziato e che il Pretore gli aveva proibite di continuare, costituivano concrete o flagranti violazioni dell'ordinanza pretorile. Merita conferma pertanto la gravata sentenza, che, avendo ritenuto, in

conformità delle risultanze acquisite agli atti, la violazione alle prescrizioni date col precedente decreto di sospensione, ha esattamente disposto il ripristino, per assicurare il dovuto rispetto alle proprie statuizioni. La giustificazione del nuovo provvedimento risiede nella doverosa sanzione di ~~un~~ atto gli inglesi chiamano contempt of justice, e che, come tale non può venire represso, se non dal Giudice medesimo che emanò le prescrizioni violate. L'arbitraria inosservanza legittima la sanzione disposta dal Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia. Resta a vedere come si deve effettuare il ripristino e determinare quali opere si rendano necessarie per rimettere le cose allo stato in cui si trovavano nel momento in cui venne ordinata la sospensione dal Pretore col provvedimento del 22 settembre 1930. La difesa attrice, nell'invocare la grave sanzione del ripristino in odio dei convenuti, non aveva creduto di precisare le sue richieste al riguardo ed aveva rappresentata l'opportunità di chiamare a chiarimenti l'Ing. Rho, che, sebbene indotto come testimone dalla Zorzan, non venne esaminato in tale veste. Il Pretore ordinò la demolizione di tutto quanto ritenne eseguito dopo l'ordinanza ed in ispreto all'ordinanza stessa. Per mero errore si legge nel

dispositivo della sentenza che il ripristino doveva aver luogo, rimettendo le cose così come erano al mattino del 20 settembre. Ed infatti nello stesso dispositivo, dopo siffatta affermazione, sono stati elencati i lavori da demolire rilevati nel secondo verbale di sopralluogo. Lamentano gli appellanti che sia stata disposta la eliminazione del passaggio coperto, ma tale censura non ha fondamento, perocchè la copertura è avvenuta dopo l'ordinanza di sospensione. Lamentano ancora che sia stata ordinata l'apertura dell'impennata verso la scala e ciò è giusto, in quanto la stabilizzazione ha avuto luogo dopo l'ordine, secondo ha riferito l'Ing. Rho. Lamentano infine che sia stata prescritta anche la ricostruzione del tavolato verso il gabinetto nell'appartamento Vismara al terzo piano. Al riguardo considera il Tribunale che, poichè non si è sicuri che la seconda apertura abbia avuto luogo dopo l'ordine di sospensione non si può con tranquillità provvedere per la relativa chiusura e quindi ordinare la ricostruzione del tavolato, che può essere stato tolto anche prima dell'accesso dal 22 settembre. Concludendo deve escludersi che il Pretore abbia violato il giudicato costituito dalla precedente sentenza di questo Tribunale, che anzi è stata mandata ad esecuzione, deve escludersi che, il medesimo abbia aggiudicato all'istante

1° marzo - (1) più di quanto essa aveva richiesto. Solo deve eliminarsi dal dispositivo l'ordine per la ricostruzione del tavolo, che non può con sicurezza ritenersi che sia stato tolto dopo il primo sopralluogo e l'ordine di sospensione. Il primo Giudice poi ha esattamente vagliate le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la disubbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è necessaria altra istruttoria al riguardo, per cui non è il caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due, che già sono stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento suppletorio. La censura relativa alle spese non ha alcun fondamento. La causa purtroppo ha avuto uno svolgimento complesso, non conforme alla natura dei provvedimenti urgenti e temporanei da adottare, ed ha conseguentemente causato una quantità di incidenti e difese, che devono rimanere accollati tutte sugli appellanti, comprese quelle di questo grado di giudizio data la loro completa soccombenza. In judiciis non luditur e d'altra parte, poichè non potèit dopo la *res*, qui imperio magistratus non parnit, è giusta sanzione quella dell'onere delle spese, al pari del provvedimento del ripristino, che è diretto a precedere la proterva iniziativa della parte. Le spese sono giustificate dai prodotti fascicoli di causa ed eccessiva non può ritenersi

2° marzo

CONTRO-RICORSO  
=====

per GALLONE SALVATORE, quale successore di ZORZAN MARIA in GALLONE, elettivamente domiciliato in ROMA - piazza della Libertà N°.4 - presso l'on. avv. Ivano Bonomi e da questi assistito e difeso insieme all'Avv. Emilio Caldara di Milano, per delega in calce,

sul ricorso

di VISMARA ANGELO e PIROLA CAROLINA in ROMAGNOLI, elettivamente domiciliati in Roma, presso l'avv. Gennaro Escobedo, via G. Nicotera N°.10.

°°

NOTIZIE DI FATTO.-

I precedenti e i fatti della causa, che i ricorrenti espongono a loro modo e con intercalati commenti, sono così riassunti nella sentenza di cui è caso, che, secondo i buoni usi, è bene riprodurre testualmente :

- " Con ricorso in data 20 settembre 1930 la signora Maria
- " Zorzan in Gallone chiedeva al locale Pretore che, previ
- " gli accertamenti del caso, ordinasse a Vismara Angelo
- " la sospensione di un'opera dal medesimo intrapresa
- " nella casa tenuta in condominio in Via Ponte Vetere
- " N°.4. Sosteneva la ricorrente che il Vismara il
- " 20 settembre 1930 aveva cominciato a costruire un

" passaggio coperto su quello di Zorzan in un cavedio  
" comune sul quale non aveva il diritto di passaggio.  
" il Pretore, eseguito un sopralluogo e constatato che  
" al cavedio, all'altezza del 3° piano, era stato demoli-  
" to il davanzale con il parapetto di una finestra con  
" l'evidente scopo di trasformarlo in porta di passaggio  
" e che la parete del cavedio verso scala era chiusa da  
" un'impennata di lamiera di ferro non ancora ultimata,  
" ordinava la sospensione dei lavori, previa cauzione  
" di L.600 da parte della Zorzan Gallora, cauzione che  
" veniva regolarmente prestata. Con altro ricorso del  
" 23 ottobre 1930, notificato tanto al Vismara quanto a  
" Pirola Carolina Romagnoli, la Zorzan, lamentando che  
" in pendenza della causa per denuncia di nuova opera  
" iniziata contro la Pirola Romagnoli era stata da que-  
" sta costruito il pavimento di un passaggio nello stes-  
" so cavedio in prosecuzione delle opere iniziate dal  
" Vismara, il quale anche lui aveva proseguito i lavori,  
" chiedeva nuovo accesso, con l'ordine della demolizione  
" delle opere eseguite da entrambi i convenuti in tra-  
" sgressione del primo provvedimento. Disposto ad ese-  
" guito altro sopralluogo, il Pretore, ravvisando opportu-  
" no una più ampia istruttoria, rimetteva le parti davan-  
" ti a sè e poi con distinte sentenze dichiarava impro-  
" cedibile la domanda nei confronti della Pirola ed inam-  
" missibile l'altra contro il Vismara, ritenendo operativa  
" una clausola compromissoria stipulata tra le parti per  
" far risolvere la questione circa il diritto di passag-  
" gio sopra il cavedio. Avendo appellato la Zorzan, il Tri-  
" bunale considerava che quest'ultima aveva presentato  
" istanza per la demolizione delle opere che sosteneva

" eseguite ad onta del divieto, in applicazione dell'ultimo  
" capoverso dell'art. 240 Cod. Proc. Civ. che, trattandosi di  
" provvedimento demandato al Pretore nella fase prelimi-  
" nare e provvisoria dell'azione di nunciato, non era  
" operativa la clausola compromissoria che riguardava  
" esclusivamente il petitorio, che quindi male aveva  
" fatto il primo Giudice a dichiararsi incompetente. Con  
" sentenza pertanto del 26 giugno - 13 luglio 1931, riu-  
" nite le due cause, in riforma delle gravate pronunzie,  
" rinviava gli atti per l'ulteriore corso al primo Giu-  
" dice, ammettendo delle prove testimoniali dedotte dal-  
" l'appellante a migliore conforto del suo assunto.  
" Il Pretore, esperite la disposta inchiesta orale, faceva  
" diritto alla proposta istanza e, per l'effetto, ordinava  
" al Vismara ed alla Pirola Romagnoli la riduzione in  
" pristino delle cose così come si trovavano al mattino  
" del 20 settembre 1930, entro un mese dalla notifica del-  
" la sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, con-  
" dannando i convenuti in solido alle spese del giudizio  
" liquidate in L. 2113, 10, salvo l'onorario di avvocato spet-  
" tante pel giudizio d'appello e da liquidarsi a seguito  
" del parere della Commissione Reale. Avverso la sentenza  
" Pretorile che porta la data del 7 luglio 1932, notifica-  
" ta a cura della Zorzan, appellavano con distinti atti il  
" Vismara e la Pirola Romagnoli, i quali, ritenendo che il  
" primo Giudice avesse errato nella valutazione delle prove  
" ed avesse violato anche il giudicato costituito dalla  
" sentenza precedente di questo Tribunale, chiedevano che, in  
" luogo e vece del Pretore, venissero assolti dalla propo-  
" sta domanda di demolizione. I due gravati venivano con-  
" sensualmente riuniti e nell'udienza di spedizione del

" I2 corrente i procuratori delle parti prendevano le conclusioni che sono state riportate in epigrafe ".

Si rileva da questa narrativa di fatto che l'oggetto del dibattito, in entrambi i gradi del giudizio, di merito, si risolveva in una " valutazione delle prove ".

Tuttavia i sigg. Vienara e Pirola Romagnoli, dopo avere ponzato novanta giorni precisi, hanno creduto di potere ricorrere al Supremo Collegio per pretesi motivi di diritto, che ci permettiamo confutare brevemente.

#### IN DIRITTO.

Sul 1° mezzo .- La semplice lettura dei motivi ne dimostra l'infondatezza.

La pronuncia del Giudice di merito - in prime e in seconde cure - ha precisato le opere da demolirsi entro i limiti della domanda attrice, e questa a sua volta era inequivocabilmente circoscritta dai due successivi verbali di sopralluogo. In altre parole, la domanda investiva tutte le opere che nel verbale 27 ottobre 1930 risultavano in più di quelle rilevate col verbale del 22 settembre precedente; e la sentenza ha limitato l'ordine di demolizione ad alcune soltanto di quelle opere... Ma chi non vede che solo per prospettare il motivo bisogna scendere ad una indagine meramente di fatto?

Sul 2° mezzo .- Qui i ricorrenti falsano perfino il testo letterale della sentenza denunciata. La riproduciamo per ripristinare la verità: " Il primo Giudice ha poi esattamente vagliate le circostanze tutte di causa le quali inducono a ritenere la disobbedienza al primo provvedimento di sospensione. Non è necessaria altra istruttoria al riguardo; per cui non è il caso di disporre nuovo accesso, dopo i primi due che già sono stati eseguiti, nè ravvisasi di far luogo a giuramento sup-

" plettorio ". E ciò dopo cinque pagine di motivazioni in fatto dirette a confermare la sentenza del Giudice di primo grado.

Dove sia la mancanza di motivi sufficienti e l'omessa pronuncia denunciate dai ricorrenti non è nemmeno possibile ipotizzare.

Sul 3° mezzo .- E' un crescendo di temerarietà. 1°) La sentenza denunciata corregge un errore materiale di quella del primo Giudice che è confermata ; e i ricorrenti vi trovano una contraddizione. Ma contraddizione, per la serietà che è doverosa nei giudizi, vi sarebbe nel solo caso che il dispositivo avesse effettivamente una portata diversa dalla motivazione, mentre nella specie nessuno poteva pensare a valersi nè della conferma in pieno nè dello stesso errore materiale del primo Giudice, in quanto lo stesso primo Giudice elencava le opere da demolirsi indipendentemente dall'errore di data. 2°) Scrive la sentenza denunciata : " l'arbitraria inosservanza, le gittina la sanzione del Pretore, qualunque possa essere la decisione finale della controversia ". Nulla di più giuridicamente esatto per la lettera e lo spirito dell'Art. 940 ult. cap. Cod. Proc. Civ. e per tutta la dottrina e la prassi in argomento. Ma i ricorrenti vi ricamano entro un " vincolo ", e, invece di qualche postumo rimpianto sulle conseguenze della loro colpa, ne traggono occasione per muovere alla sentenza del Tribunale una censura che evidentemente dovrebbe risalire alla legge, poichè è soltanto la legge che autorizza la sanzione della demolizione delle opere eseguite in dispregio dell'ordinanza di sospensione, senza riguardo al cano all'esito finale della controversia.

o°o

Per queste considerazioni e per quelle che ci riserviamo di presentare nei modi e termini di legge sui motivi dedotti e su quelli che eventualmente i ricorrenti fossero per dedurre

si chiede

che l'Eccell.ma Corte di Cassazione voglia respingere il Ricorso prodotto dai signori Vismara Angelo e Pirola Carolina in Romagnoli

con atto notificato il 28 maggio 1933 -XI - Uff. giudiz. Conca  
contro la sentenza 20 - 26 gennaio 1933 -XI- del R°. Tribunale  
di Milano, con tutte le conseguenze di legge anche per le spese.

Milano, li 7 giugno 1933 -XI-

f.to AVV. EMILIO CALDARA



# Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N. 1919 R. G. 1933

Roma, APR. 1935 Anno XIII 1935 - Anno

*Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno*

2 MAG. 1935 Anno XIII *per la discussione del ricorso*

*Vignone Angelo e c*

*Falloni Salvatore*

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

*Baldare Emilio*

*Bonomi Mario*

*P. Lenti*

**Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.**

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunciata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

200000

2300  
Gen. Dott. Avv. Maria Caldara,

Piccolo la sua casa,  
mandata e lo di atto di avere  
ricevuto per la disimpegno del  
contratto Gallois lire trecento  
con assegno del credito Stabiano.

Con deferenti saluti, mi creda  
des.

Avv. Maria Caldara

Via Privata Siracusa, 3

Milano

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 3 maggio 1935  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

GALLONE = VISMARA .-

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Le accludo, d'incarico di papà assente da Milano, l'assegno N° 820433 B. sul Credito Italiano, per L. 300.=, fondo rimesso dal sig. Gallone, per la discussione ieri avvenuta.

Deferenti ossequi.

Dev. ma

*Maria Caldara*